

CCXXXV SEDUTA**SABATO 3 DICEMBRE 1955**

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

	Pag.
Assenze per più di cinque giorni	4561
Proposta di legge nazionale (Annunzio di presentazione)	4561
Proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari». (7) (Continuazione della discussione e approvazione):	
COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita	4561-4575
BROTZU, Presidente della Giunta	4563
CASTALDI, relatore	4563-4566-4574-4575-4577
SANNA	4563
PRESIDENTE	4563-4564-4565-4577
COLIA	4564-4565
PERNIS	4565-4568
ZUCCA	4566
CARDIA	4567
SERRA	4567
MARRAS	4574
(Votazione segreta)	4577
(Risultato della votazione)	4577
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	4578
BORGHERO	4578
ZUCCA	4578

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico il nome dei consi-

gliari regionali astenutisi dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Sotgiu Girolamo, nona assenza; Cottoni, settima assenza.

Annunzio di presentazione di proposta di legge nazionale.

PRESIDENTE. E' pervenuta al Consiglio da parte della Giunta regionale la seguente proposta di legge nazionale:

«Istituzione della zona industriale di Sassari-Portotorres». (8)

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari». (7)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, se disponessi del tempo necessario, gradirei rispondere dettagliatamente a ognuno degli oratori intervenuti nel dibattito, ma ritengo che sia interesse di tutti concludere al più presto la discussione per passare alla votazione. A conclusione della discussione generale della proposta di legge nazionale per la istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari, consentitemi, quindi, di riassumere alla

II LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

3 DICEMBRE 1955

buona, come è nel mio costume, i termini della questione.

Che si tratti di una proposta di legge buona, anche se non perfetta, come vorrebbe l'onorevole Pernis, ed utile, per non dire necessaria, tutti sono d'accordo: questo è il primo ed il più importante elemento concreto che è risultato dagli interventi degli onorevoli consiglieri. Quanto poi al carattere della proposta di legge in esame, consentite che, richiamandomi anche alle precisazioni già fornite dall'onorevole relatore della quinta Commissione consiliare, io vi ricordi che non si tratta nè di una impostazione di alta politica economica — nè regionale, nè tanto meno nazionale —, ma di qualche cosa di molto più modesto, anche se necessario ed indifferibile per i motivi che la relazione della Giunta regionale alla proposta di legge elenca ed illustra. Non che con questo io voglia riconoscere o sottovalutare la portata delle dotte argomentazioni portate dagli onorevoli consiglieri, ma in questo caso si tratta — ripeto — di qualcosa di molto più modesto: si tratta, in sostanza, di preparare l'ambiente materiale adatto per l'insediamento delle nuove attività industriali nel principale centro economico e demografico della Sardegna. Che poi questa finalità comporti una spesa che supera i 17 miliardi dipende anzitutto dal fatto che nel progetto sono comprese notevolissime sistemazioni ferroviarie, portuali e stradali che il progetto stesso affronta, sì, per un'ovvia esigenza di coordinamento, ma che si porrebbero e si pongono egualmente in ogni caso come problemi da risolvere. A ciò si aggiunga che non si tratta di un unico intervento circoscritto nel tempo, ma di interventi da realizzare gradualmente in più fasi. I primissimi interventi sono già in corso di realizzazione, ad iniziativa dell'Amministrazione regionale, per una spesa che non supera il miliardo di lire. Del resto, questa esigenza si pone non soltanto per la zona di Cagliari, ma anche per tutte le zone d'interesse industriale della Sardegna, da quella di Sassari-Portotorres (che per la sua importanza reclama un analogo provvedimento a carattere nazionale) a quelle di Santo Antioco, di Portovesme, di Oristano, di Macomer, di Olbia, di Alghero e ad altre ancora, come giustamente ricorda sia la relazione della

Giunta che quella dell'onorevole Castaldi. Questa esigenza è stata sentita e valutata dall'Amministrazione regionale e, al termine degli studi da tempo promossi dalla Giunta, sarà debitamente affrontata e soddisfatta, anche con gli strumenti offerti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

Con questo, tuttavia, non si intende considerare ovviamente risolto il problema dell'industrializzazione, e ne fa fede, oltre alle altre numerose iniziative, il recentissimo disegno di legge dell'onorevole Presidente della Giunta regionale, disegno del quale ha già dato notizia la stampa e che costituisce un'indispensabile premessa per l'ulteriore messa a fuoco di tutti i problemi che a mano a mano imporrà la realizzazione del Piano di rinascita della Sardegna. Altri provvedimenti amministrativi e legislativi sono in corso, per affrontare concretamente i fondamentali problemi della industrializzazione dell'Isola, dalle fonti energetiche ai trasporti, dalla trasformazione delle materie prime locali all'assorbimento delle fonti di lavoro; ma... ogni cosa a tempo e a luogo.

Non è esatto, come sembra voler affermare l'onorevole Soggiu, che manchino le premesse per un'efficiente industrializzazione, riferita ad un *optimum* da raggiungere. Non bisogna dimenticare che le industrie delle quali ci dobbiamo in questa sede occupare sono sorte e stanno sorgendo giorno per giorno, come la relazione espressamente mette in evidenza. Sono industrie che chiedono aree idonee e bene ubicate, disponibilità energetiche, acque, telefoni, strade, raccordi ferroviari. Si tratta di industrie, come la Società elettrometallurgica, che, anche se ai primi passi, cercano di affrontare con l'aiuto della Regione il problema della valorizzazione delle risorse isolate, problema che non potremo neppure sognare di affrontare se prima non offriremo alle iniziative migliori — pubbliche o private, non importa — quel minimo di condizioni ambientali che esse chiedono per sorgere e funzionare. Ed è questo, in fondo, che gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, astrazione fatta per le inevitabili divagazioni politiche e dottrinali, hanno voluto affermare, dichiarando, e di ciò li ringrazio, che voteranno a favore della proposta di legge in esame.

Dopo di che vorrei che un'ultima considerazione mi fosse consentita, prima che l'onorevole Consiglio regionale passi alla discussione dei singoli articoli della proposta di legge. Vorrei che nella sua parte tecnica, sia giuridico-amministrativa che tecnica in senso stretto, la proposta di legge in discussione, frutto di una paziente e accurata elaborazione, fosse soprattutto ispirata al concetto di assicurare alla zona industriale ed all'ente che dovrà realizzarla ed amministrarla la massima funzionalità possibile in relazione alle varie situazioni esistenti e di fatto e di diritto. Per questo motivo, vorrei che gli onorevoli consiglieri mi consentissero di raccomandare loro di valutare accuratamente ogni eventuale emendamento proposto per modificare tale parte tecnica, onde evitare che le eventuali varianti, inserendosi in un tutto organico preordinato, non abbiano a menomarne la funzionalità.

Quanto, infine, a taluni dettagli, quale quello relativo alla questione se convenga o no parlare di una zona franca o di un punto franco, credo che la esauriente disciplina prevista dallo articolo 22 e seguenti varrà a chiarire ogni dubbio, mentre dal lato pratico l'estensione del punto franco, in conformità del resto con quanto previsto dall'articolo 22, potrà essere variata in relazione alle future effettive esigenze. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Nella scorsa seduta è stata data lettura di un ordine del giorno Marras-Colia-Cardia. La Giunta accetta tale ordine del giorno?

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Per quanto riguarda il primo punto dell'ordine del giorno, nel quale punto si chiede che la Giunta intervenga presso il Governo affinché vengano sostanzialmente riformati i compiti e le funzioni dell'I.R.I., la Giunta non è contraria, ma deve far osservare che questa materia non interessa soltanto la Sardegna, ma tutta l'Italia, e, pertanto, ciò che la Sardegna potrà ottenere dovrà necessariamente essere coordinato nel quadro delle più generali esigenze nazionali.

Per quanto riguarda il secondo punto dello ordine del giorno, debbo informare l'onorevole

Consiglio che studi ed esperimenti nella direzione indicata sono già in corso. Un provvedimento è anzi all'esame dell'Assessorato all'industria e verrà esaminato dalla Giunta nella sua prossima seduta. Quanto è indicato nel secondo punto, quindi, non fa che sottolineare ciò che è già in corso di attuazione.

Quanto al terzo punto, ci pare che non sia opportuno fissare la data del 30 giugno per riferire al Consiglio sul risultato degli studi e degli esperimenti, perchè gli esperimenti verranno condotti in Spagna con un impianto che sta per essere ultimato. Fra breve invieremo in Spagna i materiali sui quali verranno effettuati gli esperimenti, ma non possiamo assicurare che entro il 30 giugno la Giunta possa riferire sul risultato degli esperimenti, che può darsi continuino anche durante il mese di luglio.

In considerazione di quanto ho esposto, la Giunta può accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

CASTALDI (D.C.), relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), relatore. Dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno, perchè il punto primo riguarda lo sganciamento dell'I.R.I. dalla Confindustria, argomento questo sul quale i pareri sono discordi, anche in seno ai Gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana.

SANNA (P.S.I.). Ma il Parlamento ha già deciso in questo senso.

CASTALDI (D.C.), relatore. Se il Parlamento ha già deciso, allora è inutile che il Consiglio esprima voti... (*interruzioni*).

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli consiglieri a non interrompere l'oratore.

CASTALDI (D.C.), relatore. Mi pare inutile affrontare un argomento come questo, sul quale i pareri sono divisi, dato che è necessario presentarsi di fronte al Governo compatti ed uniti. Bisogna cercare i punti di contatto, sui quali

II LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

3 DICEMBRE 1955

può esservi l'unanimità, e non i punti sui quali i pareri sono discordi.

Inoltre, il problema dello sganciamento dello I.R.I. dalla Confindustria non ha proprio niente a che vedere con il progetto per la zona industriale di Cagliari. Forse che nella proposta di legge per l'istituzione della zona industriale di Civitavecchia, presentata dai comunisti al Parlamento, si parla del problema dell'I.R.I. o di problemi del genere? Non vedo perchè proprio in Sardegna si voglia sollevare questa questione, che comprometterebbe la possibilità di un voto unanime del Consiglio.

E' strano che i deputati socialcomunisti votino all'unanimità la proposta per l'istituzione della zona industriale e del punto franco di Civitavecchia, e i consiglieri socialcomunisti poi facciano sorgere queste questioni quando si tratta di Cagliari. Si tratta di una questione separata, è chiaro.

Inoltre, sono contrario all'ordine del giorno perchè in esso si chiede che venga preso l'impegno di far sorgere nella zona industriale di Cagliari l'impianto siderurgico da alimentare eventualmente col minerale di ferro della miniera di San Leone e con il carbone Sulcis. Può darsi, invece, — e spetterà ai tecnici deciderlo — che sia più conveniente installare l'impianto nella zona di Carbonia o in quella di Sant'Antioco. Sul fatto che l'impianto si debba creare siamo tutti d'accordo — e a questo proposito devo notare che i socialcomunisti hanno seguito il loro solito sistema di chiedere quanto la Giunta sta già facendo, e di citare come una grande rivelazione dati tratti dai giornali, ma provenienti da studi condotti dalla Regione Sarda —, ma perchè creare quell'impianto proprio a Cagliari, e non a Carbonia o a Sant'Antioco? Solo i tecnici potranno indicare quale soluzione è più economica, a parità di condizioni, ed io, pur essendo cagliaritano, mi orienterei più favorevolmente per una installazione dell'impianto a Carbonia, a Portovesme o a Sant'Antioco, in considerazione delle condizioni di depressione di quella zona! E' necessario creare una zona industriale preferenziale, nella quale spostare le industrie. Voi socialcomunisti avete richiesto più volte di spostare le industrie nel Mezzogiorno, per combattere la depressione: perchè, dunque, si dovrebbe

trascurare la zona del Sulcis per installare tutte le nuove industrie a Cagliari? Pur essendo cagliaritano, non vedo perchè si debbano accentrare le industrie a Cagliari, a svantaggio di una zona che ha già a disposizione il carbone Sulcis, che è una materia prima ingombrante e difficile da trasportare, sempre che non sia possibile — e anche su questo punto spetta ai tecnici pronunciarsi — trasportarla per via mare.

Comunque, il problema non è stato ancora studiato, e decidere oggi di creare un impianto siderurgico a Cagliari piuttosto che nel Sulcis potrebbe essere, oltre che un errore tecnico, anche una grave ingiustizia, ed io e il mio Gruppo non possiamo assumerci questa responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, l'ordine del giorno prevede che vengano condotti studi su questo problema, sul quale spetterà proprio ai tecnici pronunciarsi. (*Interruzione dell'onorevole Castaldi*). Comunque, ella ha dichiarato di votare contro l'ordine del giorno.

COLIA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Devo esprimere il mio rammarico per l'atteggiamento che l'onorevole Castaldi ha voluto assumere nei confronti del nostro ordine del giorno, tanto più che mi sembra che il suo pensiero sia in contrasto con quanto ha affermato or ora il Presidente della Giunta regionale, che ci è sembrato voglia accettare questo ordine del giorno.

In effetti, nel primo punto del nostro ordine del giorno noi ci richiamiamo ad un principio accettato da gran parte della Democrazia Cristiana, a parte il fatto che i due rami del Parlamento hanno già approvato tale principio ed hanno dato mandato esplicito al Governo affinché lo traduca in atto. Ma, se ciò non bastasse, anche molti gruppi capitalistici americani sono dell'avviso che in Italia il complesso dell'I.R.I. non risponde a quei principi di moderna tecnica industriale ai quali è necessario attenersi.

Per quanto riguarda il secondo punto, onorevole Castaldi, in esso non è contenuto alcun

II LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

3 DICEMBRE 1955

impegno, ma si afferma soltanto la necessità di studiare se è possibile creare a Cagliari un impianto siderurgico.

Devo dichiarare, inoltre, che i presentatori dell'ordine del giorno sono disposti a ritirare il terzo punto, perchè riconoscono che non si può fissare una data precisa; si raccomanderà, semmai, che la Giunta riferisca al Consiglio appena possibile: si tratterebbe — come si vede — di una formula piuttosto vaga.

Questo ordine del giorno non deve essere motivo di divisione, anzi dovrebbe essere espressione dell'unità del Consiglio, e come tale dovrebbe essere presentato dinanzi al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Colia, il Presidente della Giunta mi pare abbia rivolto ai presentatori l'invito a trasformare in raccomandazione l'ordine del giorno, dichiarandosi in tal caso disposto ad accettarlo.

COLIA (P.S.I.). Aderendo all'invito dell'onorevole Presidente della Giunta, dichiariamo di trasformare in raccomandazione l'ordine del giorno.

PERNIS (P.N.M.). In questo senso lo approviamo anche noi.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

E' istituito l'Ente per la zona industriale di Cagliari.

L'Ente è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, ha sede in Cagliari, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che la esercita per il tramite della Regione Autonoma della Sardegna e d'intesa con la medesima.

Esso è retto dallo statuto che sarà approvato con decreto del Ministro della industria e del commercio d'intesa col Presidente della Giunta

regionale, su proposta del consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale e commerciale nella zona risultante dalla annessa planimetria, svolgendo ogni attività intesa ad agevolare l'impianto e lo sviluppo delle iniziative industriali, commerciali e delle imprese di servizi riconosciuti utili.

L'Ente potrà inoltre assumere, previe le opportune intese con le amministrazioni pubbliche interessate, le iniziative concernenti lo sviluppo del porto di Cagliari e dei servizi e delle attrezzature relative.

Sono applicabili alle iniziative di cui al presente articolo tutte le provvidenze statali e regionali stabilite per l'industrializzazione della Sardegna, ivi compresi gli interventi previsti dalla legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato, dall'onorevole Pernis, il seguente emendamento: «Sostituire, al secondo comma, alla parola "potrà", la parola "dovrà"». L'onorevole Pernis ha facoltà di illustrarlo.

PERNIS (P.N.M.). L'emendamento si ispira al principio che il porto di Cagliari deve avere un'amministrazione autonoma. E mi pare che sia più opportuno affidare tale amministrazione all'ente che si vuole creare con questa proposta di legge, altrimenti sarebbe poi necessario creare un ente apposito.

Attualmente il porto, con le sue antiquate e logore attrezzature, è affidato all'Azienda autonoma mezzi meccanici. Ma l'autonomia di tale Azienda consiste soltanto nel richiedere al Ministero i fondi necessari per riparare i mezzi

meccanici, che vengono quindi riparati se il Ministero stanZIA i fondi; se invece il Ministero, per esigenze di bilancio, non stanZIA i fondi, i mezzi non vengono riparati, a meno che la spesa non venga assunta dai privati, come è avvenuto, per esempio, per l'elevatore del sale. La Azienda autonoma mezzi meccanici può quindi fare ben poco, ed è per questo che noi vorremmo, con questo emendamento, affidare l'amministrazione del porto all'ente che dovrà sorgere. Se qualcuno vorrà suggerire un'altra formulazione dell'articolo che renda più chiaro questo principio, non ho nulla in contrario a modificare questo emendamento. E' bene, però, che si stabilisca che il porto di Cagliari deve avere attraverso questo ente, una amministrazione autonoma.

Questo è l'unico mezzo perchè il porto di Cagliari, che sappiamo quale importanza abbia per tutta la Sardegna, possa affermarsi in campo economico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), relatore. Concordo in pieno sul principio espresso nell'emendamento, ma devo tuttavia pregare l'onorevole Pernis di volerlo ritirare (o il Consiglio di votare contro) perchè l'approvazione di questo emendamento comporterebbe un cambiamento di tutta la struttura della proposta di legge. Nella proposta di legge, infatti, non solo si delimita la zona sulla quale potrà esercitare i suoi poteri l'ente che dovrà sorgere, ma anche la struttura dell'ente stesso. Se tale ente dovesse anche gestire autonomamente il porto di Cagliari, la sua struttura dovrebbe necessariamente cambiare, perchè, ad esempio, nella proposta di legge non è previsto che fra gli amministratori vi sia la Capitaneria di porto.

Quindi, pur essendo d'accordo con l'onorevole Pernis, devo fargli notare che non è possibile modificare ora tutta la proposta di legge. Fra l'altro, in Commissione ci siamo posti questo problema, che però è stato scartato per evitare di chiedere troppo tutto in una volta. Se avanzassimo una richiesta di questo genere, incontreremmo l'ostilità della Capitaneria di porto

e del Ministero della marina, e, dato che con questa proposta di legge già si chiedono allo Stato 17 miliardi, sarebbero ben lieti di trovare pretesti per respingerla. E' già difficile che venga accolta così com'è, figuriamoci se chiediamo anche che il porto abbia un'amministrazione autonoma!

In un secondo momento si dovrà certamente chiedere quanto vorrebbe ora l'onorevole Pernis, dato che la richiesta è più che giusta, come ben può constatare ogni giorno chi segue la vita economica di Cagliari. Oggi non è opportuno accogliere questo emendamento, anche perchè sarebbe necessario rinviare la proposta di legge alla Commissione, così come sarebbe necessario cambiare la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente, il perimetro della zona, gli allegati e così via; in definitiva bisognerebbe cambiare tutto.

Devo quindi pregare l'onorevole proponente di voler ritirare questa sua richiesta, che pure riconosco giusta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). A me pare, se non ho mal capito, che l'emendamento Pernis non modifichi per niente la sostanza della legge. Dire che un ente «dovrà» — invece che «potrà» — assumere delle iniziative, previe intese, eccetera, non credo che modifichi di molto, come sostiene l'onorevole Castaldi, la proposta di legge. Il secondo comma dell'articolo 2, infatti, suona così: «L'Ente potrà inoltre assumere, previe le opportune intese con le Amministrazioni pubbliche interessate, le iniziative concernenti lo sviluppo del porto di Cagliari e dei servizi delle attrezzature relative». Ora, l'onorevole Pernis chiede che ciò che nella proposta è una facoltà dell'ente diventi un obbligo. Da un punto di vista pratico, questa modifica non cambierebbe niente, perchè ogni decisione sarebbe subordinata alle opportune intese con le Amministrazioni pubbliche interessate, con quegli enti che attualmente amministrano il porto di Cagliari.

Io, dunque, non ritengo che l'emendamento dell'onorevole Pernis possa condurre — come

egli crede — ad una amministrazione autonoma del porto di Cagliari. L'emendamento avrebbe il solo significato di fissare una direttiva più drastica all'ente, circa i compiti che esso dovrebbe svolgere, e sotto questo profilo penso che si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di approvare l'emendamento. Sia ben chiaro, però, che l'emendamento Pernis in pratica non modificherebbe niente, e il porto di Cagliari rimarrebbe amministrato dalle stesse Amministrazioni che lo amministrano oggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Noi non siamo contrari agli scopi che si propongono coloro che hanno formulato l'emendamento. Ci sembra giusto che quanto prima venga creata un'organizzazione a carattere pubblico che diriga non soltanto l'attività portuale, ma anche l'esecuzione di quelle opere che debbono trasformare, ammodernare, migliorare il porto di Cagliari. Questa questione è stata sollevata anche in Commissione; fu mantenuta la dizione «potrà», perchè si sollevarono i problemi cui ha accennato or ora lo onorevole Castaldi ed anche alcuni altri cui accennerò io.

Non v'è dubbio che, se l'ente deve presiedere anche all'attività portuale, è indispensabile, a nostro avviso, che nel consiglio dell'ente siano adeguatamente rappresentati i lavoratori portuali ed anche le altre categorie che svolgono la loro attività nel porto, per cui la prima conseguenza dell'accoglimento di questa dizione dovrebbe essere una modifica agli articoli nei quali si regola la composizione del consiglio dell'ente. Quindi, noi saremmo disposti ad accettare l'emendamento qualora si decidesse di apportare le conseguenti modifiche alla composizione del consiglio dell'ente.

Occorre, inoltre, tener conto — è una notizia che io credo di poter dare al Consiglio — che è in via di preparazione uno schema tecnico di proposta di legge che il Consiglio comunale di Cagliari intende presentare, attraverso il Consiglio regionale, al Parlamento, per chiedere che vengano presi taluni provvedimenti urgenti necessari allo sviluppo della città di Ca-

gliari. Tra questi provvedimenti che verranno chiesti, e di cui appunto si studia la formulazione anche dal punto di vista tecnico, è un intervento dello Stato per la realizzazione di quelle opere cui ha accennato con efficacia l'onorevole Pernis nel suo intervento. Di conseguenza, non v'è dubbio che anche il Comune di Cagliari dovrebbe essere consultato, allorquando si tratti dell'avvenire e dell'attività del nostro porto; però, siccome qui si parla di opportune intese con le Amministrazioni pubbliche, questo non dovrebbe essere un ostacolo.

In conclusione, se i colleghi insistono sul loro emendamento, noi voteremo a favore, però a condizione che si modifichi la composizione del consiglio dell'ente, nel senso di includervi una adeguata rappresentanza in primo luogo della Compagnia portuale dei lavoratori del porto, in secondo luogo delle altre categorie interessate al lavoro nel porto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). La questione sollevata dai colleghi presentatori dell'emendamento aveva già formato oggetto di esame, e in sede dei lavori preparatori della proposta di legge, e in sede di Commissione, come ha ricordato or ora il collega onorevole Cardia: non è quindi una questione nuova.

Condivido in pieno e apprezzo quanto il collega onorevole Pernis ha esposto sulla necessità di ammodernare le attrezzature del porto di Cagliari, e soprattutto sulla necessità di arrivare — attraverso la istituzione di un apposito ente o in altro modo — all'amministrazione autonoma del porto di Cagliari, in modo da ottenere elasticità e dinamismo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari. I maggiori porti italiani — Napoli, Genova, Venezia, eccetera — sono amministrati da un ente autonomo; è quindi giusto che anche il porto di Cagliari, che è al quinto o sesto posto — salvo errore — nella scala nazionale, abbia un'amministrazione autonoma. D'altra parte, è da ricordare che — come è stato appena accennato nella relazione della Giunta — nel decreto legge 22 dicembre 1927, numero 2395, era prevista l'istituzione del porto

franco di Cagliari. Mi pare, quindi, che questa proposta di legge contenga una richiesta molto più limitata, perchè in essa si parla di punto franco e non di porto franco.

Ma, anche se la istituzione di un porto franco comporta una serie di difficoltà non indifferenti, soprattutto nei confronti dell'ordinamento fiscale e doganale dello Stato, tuttavia è necessario considerare come nostra meta la istituzione del porto franco di Cagliari, creando un più stretto nesso fra la zona industriale e il porto. Io sarei quindi favorevole all'emendamento Pernis, ma ritengo che la sua approvazione, in questo momento, ritarderebbe l'iter della proposta di legge, sia perchè sarebbe necessario modificare la struttura dell'ente che si vuole creare, sia perchè gli organi fiscali dello Stato difficilmente accoglierebbero questa richiesta senza opporre resistenza. Penso, dunque, sia più opportuno non modificare l'attuale formulazione dell'articolo.

E' pure vero, come ha sostenuto l'onorevole Zucca, che in pratica anche il significato della parola «dovrà» viene smorzato dalla frase «previe le opportune intese con le Amministrazioni pubbliche interessate», ma ritengo preferibile mantenere l'attuale formulazione dell'articolo, anche perchè ciò non preclude la possibilità di presentare, tramite la rappresentanza sarda al Parlamento, gli emendamenti che risulteranno più opportuni in seguito ad uno studio più approfondito.

PRESIDENTE. Onorevole Pernis, dopo quello che è stato detto, lei insiste nel mantenere il suo emendamento?

PERNIS (P.N.M.). Ho premesso che con il mio emendamento intendevo esprimere la necessità che il porto di Cagliari abbia un'amministrazione autonoma. Poco importa che questo concetto venga espresso attraverso il mio emendamento o in altro modo: l'importante è che il Consiglio esprima la sua volontà in questo senso, in modo che le future amministrazioni dell'ente sappiano che il Consiglio si è chiaramente pronunciato sulla necessità che la situazione del porto di Cagliari venga risolta attraverso una gestione autonoma.

PRESIDENTE. Mi pare che con questa precisazione dell'onorevole Pernis l'emendamento si intenda ritirato.

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Le opere occorrenti agli scopi di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per l'espropriazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e successive modificazioni, con le varianti di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 ed all'articolo 3 si applicano, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, anche alle singole iniziative pubbliche o private, destinate a sorgere nell'ambito della zona industriale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Alla costituzione del fondo di dotazione dello Ente concorrono:

— lo Stato nella misura indicata dal successivo articolo 27;

— la Regione Autonoma della Sardegna nella misura da determinarsi con legge regionale;

— la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri enti e associazioni interessati anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, nella misura da determinarsi nello statuto dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

L'Ente provvede alle proprie finalità:

1) con le rendite del proprio patrimonio;

2) con i contributi ordinari e straordinari degli enti e associazioni di cui all'articolo precedente;

3) con i proventi dei servizi esercitati;

4) con i contributi che, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, saranno posti a carico delle imprese operanti nella zona, nella misura massima fissata dallo Statuto sulla base del reddito accertato o accertabile agli effetti dell'imposta camerale.

Le aliquote di tali contributi sono stabilite in rapporto alle necessità risultanti dai bilanci di previsione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, sentito il Consiglio dell'Ente.

L'accertamento dei contributi a carico dei singoli obbligati è fatto dal Consiglio dell'Ente, il quale ha facoltà di concedere riduzioni alle aziende che ne abbiano necessità per straordinarie situazioni di contingenza.

Contro gli accertamenti è ammesso ricorso all'Assessore all'industria e commercio. In pendenza del ricorso il Consiglio ha facoltà di iscrivere a ruolo il contributo contestato nella misura del 50 per cento salvo conguaglio.

I contributi sono riscossi col procedimento e i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal Presidente dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 7

Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 8

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su proposta della Giunta regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Vicepresidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si di lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 9

Il Consiglio direttivo è composto:

1) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

2) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Assessorati: industria e commercio, lavori pubblici, finanze, trasporti, lavoro;

3) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

4) da tre rappresentanti del Comune di Cagliari;

5) da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

6) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

7) da un rappresentante dell'Istituto regionale di credito industriale;

8) da sei rappresentanti delle categorie economiche interessate, scelti nel modo seguente:

a) tre rappresentanti designati dalle imprese operanti nella zona industriale e nel punto franco;

b) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dai prestatori d'opera della zona industriale e del punto franco con le norme che saranno regolate dallo statuto dell'Ente secondo i principi generali dell'accordo interconfederale per l'elezione delle Commissioni interne.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 10

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 5 membri eletti dal Consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 10 bis

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e finanziario della gestione dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro all'industria e commercio.

Esso è costituito da un revisore effettivo designato dal Ministero all'industria e commercio con funzioni di presidente;

da un revisore effettivo e da un supplente designato dal Ministero del tesoro;

da un revisore effettivo e da un supplente designato dall'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 11

L'Ente si avvale di personale proprio, ma può richiedere la collaborazione di esperti e di funzionari di altri enti o Amministrazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, Segretario:

Art. 12

Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 possono essere espropriati i fabbricati e le aree fabbricabili nonchè gli impianti industriali esistenti nella zona, sempre che non risultino utilizzati per gli scopi della zona industriale da almeno un anno prima della data della domanda di esproprio.

Il proprietario dell'impianto industriale e del fabbricato, richiesto di espropriazione a norma del comma precedente, ha facoltà di opporsi alla medesima, utilizzando gli impianti inattivi ai fini industriali con progetto approvato dal Consiglio dell'ente. La dichiarazione di voler utilizzare in proprio deve essere presentata al Consiglio dell'ente e notificata al richiedente entro 20 giorni dalla notifica della richiesta di esproprio, mentre il progetto relativo deve essere presentato nei trenta giorni successivi negli uffici dell'ente a pena di decadenza. L'opponente deve offrire anche idonee garanzie della serietà della sua proposta, la cui esecuzione dovrà essere iniziata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto da parte del Consiglio dell'ente, a pena di decadenza, salvo proroga concessa dal Consiglio stesso per gravi motivi.

Non si può procedere ad esproprio di fabbricati non industriali se nella zona vi sono altre aree libere adatte allo scopo che si propone il richiedente dell'esproprio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DESSANAY, Segretario:

Art. 13

Le espropriazioni risolvono automaticamente tutti i contratti di locazione in corso sugli immobili espropriati, senza diritto ad indennità, salvo che si tratti di locazioni stipulate con contratti di data certa anteriore di almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge. Sono in tutti i casi indennizzabili le opere permanenti che l'affittuario avesse costruito nell'immobile espropriato almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge.

Le espropriazioni non risolvono le locazioni almeno quinquennali stipulate a scopo industriale, qualora nel terreno locato l'industria sia in atto o in corso d'impianto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DESSANAY, Segretario:

Art. 14

Le aree demaniali comprese nell'ambito della zona industriale si intendono vincolate alle finalità di cui alla presente legge, ed alla loro concessione o alienazione le competenti Amministrazioni provvederanno su conforme parere del Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, Segretario:

Art. 15

Sono soggetti all'imposta di registro e a quella di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 200 tutti gli atti e contratti relativi ai beni compresi nella zona industriale per:

a) trasferimenti a qualsiasi titolo a favore

dell'Ente oppure da parte dell'Ente a terzi;

b) prima cessione di azienda o trasferimento di stabilimento da ditta a ditta, previa autorizzazione dell'Ente;

c) appalti, da chiunque stipulati, per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti;

d) ogni altro atto disposto nell'interesse dell'Ente.

Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici stessi e all'Ufficio del registro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 16

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonchè per le opere ed impianti accessori che sorgeranno nella zona industriale, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata.

Le medesime agevolazioni sono concesse per le macchine e i materiali di ogni specie destinati, nella zona suddetta, all'ampliamento, alla trasformazione, ricostruzione e sostituzione degli impianti già esistenti.

Per l'introduzione delle macchine e dei materiali, di cui al presente articolo, nel territorio della zona industriale e per il loro impiego saranno osservate le disposizioni che saranno impartite dall'Ente in conformità delle direttive all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 17

Per gli stabilimenti e gli impianti di cui al 1° comma dell'articolo precedente è concessa, per 10 anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta gravante sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti successivamente trasformati, ampliati o riattivati è accordata per 10 anni l'esenzione dalle imposte predette per il reddito derivante dalla trasformazione, dallo ampliamento o dalla riattivazione.

Nei casi di cessione di azienda o di alienazione di stabilimento, i benefici suddetti s'intendono conservati a favore della ditta subentrante per tutta la durata del decennio come sopra stabilito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 18

Il Ministro per i trasporti accorderà per il trasporto dei materiali e delle materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione delle industrie predette e delle opere di cui all'articolo 3, tariffe ferroviario-marittime di favore, nella misura massima applicabile ai sensi dell'articolo 7 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1598.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 19

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti

II LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

3 DICEMBRE 1955

si applicano anche ai trasferimenti nella zona di cui trattasi di stabilimenti industriali, semprechè tali trasferimenti risultino autorizzati dal Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DESSANAY, Segretario:

Art. 20

Il deliberato del Consiglio direttivo dell'Ente costituisce titolo necessario e sufficiente per la concessione delle provvidenze disposte dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DESSANAY, Segretario:

Art. 21

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano agli stabilimenti operanti nella zona industriale anche per le dipendenze che, pur sorgendo in altra parte del territorio regionale, siano riconosciute ad essi indispensabili con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DESSANAY, Segretario:

Art. 22

E' istituito, nell'ambito della zona industria-

le, un punto franco in conformità al comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Esso comprenderà nella sua massima estensione le aree e gli specchi d'acqua risultanti dalla annessa planimetria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DESSANAY, Segretario:

Art. 23

L'amministrazione del punto franco è affidata all'Ente per la zona industriale, che provvederà alla installazione e alla manutenzione delle opere e degli impianti occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Col regolamento di esercizio, da emanarsi con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione Sarda, saranno stabiliti i compiti e le facoltà da riservarsi all'Ente e all'amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo Castaldi: «Aggiungere nel testo come articoli 23 bis - 23 ter - 23 quater - 23 quinquies - 23 sexies, gli articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7, riportati a pagina 19 - 20 della relazione della quinta Commissione alla proposta di legge».

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Le aree costituite come sopra in punto franco sono considerate fuori dalla linea doganale

a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424. Nelle stesse aree, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che si sia provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

CASTALDI (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'essenza di questi emendamenti è contenuta nell'articolo 3 — che dovrebbe diventare l'articolo 23 *bis* — mentre negli altri articoli sono riportate quelle limitazioni che lo Stato è solito imporre quando concede la istituzione di un punto franco. Ho tratto questi articoli dalla legge istitutiva del punto franco di Messina, in considerazione del fatto che essi sono stati oggetto di lunghe trattative fra gli organi della Regione Siciliana e gli organi dello Stato. Come sappiamo per esperienza, la Sicilia è ben più potente della Sardegna sia dal punto di vista politico, perchè è rappresentata da circa 60 parlamentari, sia dal punto di vista economico, perchè ha una formidabile attrezzatura industriale: è da presumere, quindi, che per il punto franco di Messina essa sia riuscita ad ottenere il massimo possibile.

L'aspetto più importante dell'articolo 3 da me proposto è dato dal fatto che in esso si chiede che nell'area del punto franco si possano compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, non solo tutte le operazioni di sbarco e imbarco — il che viene concesso sempre —, ma an-

che — questo è l'essenziale — le manipolazioni e trasformazioni di carattere industriale.

Se non inseriamo questa norma nella proposta di legge, verranno applicati i principi generali della legge dello Stato sulla istituzione dei punti franchi, e quindi le operazioni che si possono compiere nel punto franco verranno determinate dal Ministero. E' opportuno sottolineare che i limiti fissati dal Ministero non sono rigidi per tutta Italia, ma sono elastici, e possono variare da un punto franco all'altro, a seconda delle difficoltà da superare e delle condizioni delle varie zone. Ed è difficile che lo Stato conceda che nei punti franchi vengano effettuate trasformazioni industriali: tutt'al più vengono normalmente concessi permessi per miscelazioni o lavorazioni semindustriali, ma non per cicli industriali completi.

La Regione Siciliana, invece, ha chiesto ed ottenuto che nel punto franco di Messina vengano eseguite lavorazioni industriali, ma in cambio di questo permesso ha dovuto offrire tutte le garanzie indicate negli articoli che ho citato.

Ritengo che sia opportuno seguire l'esempio della Sicilia, perchè, se riusciremo ad ottenere le stesse concessioni, ci saremo assicurati la possibilità di creare un ciclo industriale completo al di fuori della linea doganale, con grande beneficio per tutta l'economia sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Come è detto nella relazione, la Commissione, pur non esprimendo parere contrario sul principio di indicare nella proposta di legge le operazioni che potranno essere compiute nel punto franco, tuttavia ha ritenuto che questa materia non fosse stata sufficientemente approfondita ed ha demandato ogni decisione al Consiglio, anche in considerazione del fatto che le norme che l'onorevole Castaldi vorrebbe inserire nella proposta di legge mancano in molte leggi istitutive di punti franchi. Si vorrebbe ora inserire nella proposta le norme contenute nella legge istitutiva del punto franco di Messina, ma io sono del parere che sia più opportuno non definire ancora la questione, in modo da poter ancora consultare il comitato

II LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

3 DICEMBRE 1955

che ha studiato e approfondito i problemi tecnici e legislativi inerenti a questa proposta, ed anche perchè vi sarà sempre la possibilità di apportare, durante la discussione della proposta di legge in Parlamento, le modifiche che riterremo più opportune. Vi è, inoltre, la garanzia offerta dall'articolo 26, a norma del quale il regolamento di esercizio del punto franco sarà emanato con decreto del Capo dello Stato.

Noi, quindi, riteniamo che non sia il caso di inserire nella proposta di legge gli emendamenti proposti dall'onorevole Castaldi, in quanto riteniamo che non mancherà certamente al Consiglio, e soprattutto alla quinta Commissione, la possibilità di riesaminarli e di proporli al momento opportuno.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Vorrei chiarire che la determinazione delle operazioni che possono essere compiute nel punto franco deve essere fatta con una legge, non con un regolamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta sugli emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Castaldi?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta li accetta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 3 proposto dall'onorevole Castaldi e contenuto nella relazione, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Tale articolo diventa dunque l'articolo 23 *bis* della proposta di legge.

Si dia lettura dell'articolo 4, che diventa l'articolo 23 *ter*.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi dell'articolo precedente, non si estende all'uso e al consumo:

a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

b) dei materiali di impianti e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

d) degli arredamenti di ufficio e di abitazione.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 4, che diventa l'articolo 23 *ter*, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare la osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 5, che diventa l'articolo 23 *quater*, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

1) ai generi di monopolio;

- 2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3) alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5) ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pelliceria;
- 7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;
- 8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dalla legge doganale.

Nel regolamento di cui all'articolo 15 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, che diventa l'articolo 23 *quinquies*, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, Segretario:

Art. 7

Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto da parte del capitano quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di avviso non risultino destinate a rimanere a bordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 7, che diventa l'articolo 23 *sexies*, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DESSANAY, Segretario:

Art. 24

Il Ministro per le finanze, su proposta del Presidente della Regione Sarda, stabilirà con proprio decreto la data di entrata in vigore del regime di punto franco nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 22, appena saranno state eseguite le opere di recinzione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Nella prima applicazione della presente legge il regime di punto franco potrà essere autorizzato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, in zone più ristrette a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate a tale ufficio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DESSANAY, Segretario:

Art. 25

L'impianto di stabilimenti industriali e lo ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito del punto franco è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, di intesa col Presidente della Regione Sarda, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

DESSANAY, Segretario:

Art. 26

Per tutto quanto non diversamente stabilito

con le disposizioni concernenti il regime di punto franco, restano ferme le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Le relative norme di coordinamento saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

DESSANAY, Segretario:

Art. 27

L'onere relativo alla partecipazione dello Stato al capitale dell'Ente per la zona industriale di Cagliari farà carico per lire... milioni al capitolo... dello stato di previsione della spesa del Ministero... per l'esercizio 195...

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

DESSANAY, Segretario:

Art. 28

Per l'esecuzione delle opere occorrenti alla sistemazione delle zone predette è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi e 25 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 975 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e, per la rimanenza, in ragione di 1/5 per ciascuno dei cinque esercizi successivi.

Per l'esecuzione delle opere necessarie allo spostamento della stazione Ferrovie Complementari di Cagliari dall'attuale sede di viale Bonaria alla nuova zona industriale, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni sul capitolo... del Ministero...

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	41
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Fiori - Frau - Giua Angelo - Ibba - Lay - Manca - Marras - Melis - Milia - Muretti - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

CASTALDI (D.C.), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), relatore. Poichè nella proposta di legge che abbiamo testè approvato sono stati introdotti alcuni emendamenti di una certa importanza, sarà bene, in sede di coordinamento, rivedere con cura non soltanto il testo, ma anche la relazione, dato che si tratta di una proposta di legge nazionale. Si potrebbe

incaricare la stessa quinta Commissione o un gruppo ristretto, come è stato fatto per la legge sulla siccità, in modo da poter presentare una relazione organica e un testo ben coordinato.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, tutte le volte che si discute e si approva una proposta di legge nazionale la Presidenza dà incarico alla Commissione competente di mettere a punto la relazione che va inviata agli organi centrali. Sarà fatto in questo modo anche questa volta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Alla ripresa dei lavori, nella seduta di lunedì pomeriggio, saranno svolte la interpellanza dell'onorevole Cardia concernente l'attività dell'Ente per il Flumendosa e le interrogazioni rivolte all'Assessore all'agricoltura. Indi, verrà discusso il disegno di legge numero 60: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti».

BORGHERO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHERO (P.C.I.). Signor Presidente, vorrei pregarla di inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta, se possibile, lo svolgimento della mia interrogazione relativa alla Cementeria.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro, che nel pomeriggio di lunedì forse non

potrà partecipare alla seduta del Consiglio, risponderà alla sua interrogazione senz'altro martedì.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, il Gruppo socialista chiede che venga modificato l'ordine dei lavori, anticipando la discussione del disegno di legge sul controllo degli enti locali da parte della Regione. La nostra richiesta è motivata dal fatto che, se verrà seguito l'attuale ordine dei lavori, il disegno di legge numero 77 potrà venir discusso soltanto nel prossimo gennaio, dato che la prossima settimana dovrebbe iniziare la discussione del bilancio preventivo.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, sono spiacente di doverle comunicare che, avendo già reso pubblica all'Assemblea una mia decisione in proposito, non intendo ritornare su questo argomento. Eventualmente la sua proposta sarà presa in esame dopo che sarà discusso il disegno di legge numero 60.

Il Consiglio riprenderà i suoi lavori lunedì alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956